
DL Agosto

Analisi dei contenuti di interesse

Cattaneo Zanetto & Co.

Roma, 20 agosto 2020

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

DL Agosto

Analisi dei contenuti di interesse

Cattaneo Zanetto & Co.

1. Premesse

Il presente documento intende fornire un'analisi di dettaglio delle misure di diretto interesse contenute nel decreto-legge 14 agosto 2020 n. [104](#), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, c.d. **DL Agosto**.

Il provvedimento, in vigore a partire dal 15 agosto, dovrà essere convertito in legge entro il termine dei 60 giorni, previsto per il prossimo 13 ottobre 2020.

L'esame in prima lettura sarà svolto dal Senato della Repubblica (S. [1925](#)) dove è stato assegnato in sede referente alla 5^a Commissione Bilancio. L'esame sarà avviato il prossimo martedì 25 agosto alle ore 14.30, quando saranno anche nominati i Relatori del provvedimento.

2. Capo I - Disposizioni in materia di lavoro

Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

Prevede una proroga della CIG COVID per nove settimane, incrementabili di ulteriori nove settimane, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il secondo periodo di nove settimane è riconosciuto tramite la corrispondenza di un contributo addizionale crescente del datore di lavoro inversamente proporzionale all'entità della riduzione del fatturato legata all'emergenza COVID-19:

- Riduzione pari o superiore al 20% o imprese avviate successivamente al 1° gennaio 2019: nessun contributo;
- Riduzione inferiore al 20%: contributo addizionale pari al 9%;
- Nessuna riduzione: contributo pari al 18%.

Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende private, fatta eccezione per quelle del settore agricolo, che non richiedono la nuova CIG COVID e che allo stesso tempo ne abbiano già fruito a maggio e giugno 2020. L'esonero non include i contributi dovuti all'INAIL ed è previsto per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruito. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero contributivo si applica il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Art. 4 - Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

Prevede la proroga del Fondo Nuove Competenze istituito dal DL Rilancio per il 2021, con lo stanziamento di ulteriori 200 milioni di euro per il 2020 e 300 milioni per il 2021. Il Fondo sarà indirizzato anche a finanziare una rimodulazione dell'orario di lavoro per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Art. 5 - Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL

Prevede la proroga, alle medesime condizioni vigenti, per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, delle prestazioni di NASPI E DIS- COLL la cui fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Prevede, fino al 31 dicembre 2020, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i datori del settore agricolo, nonché i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa. L'esonero è invece riconosciuto nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Proroga la deroga al DL Dignità già disposta con il DL Rilancio autorizzando, fino al 31 dicembre 2020, il rinnovo o la proroga per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di causali. L'azienda, inoltre, non dovrà provare che il contratto sia stato attivato o prorogato con l'obiettivo di riavviare l'attività produttiva in conseguenza dell'emergenza COVID-19. Viene inoltre abrogata la proroga obbligatoria del termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato inserita durante l'esame parlamentare del DL Rilancio.

Art. 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

Proroga il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo scaduto lo scorso 17 agosto 2020 anche per le imprese che non ricorrono alla fruizione integrale della CIG COVID disposta dall'articolo 1 del presente decreto o, alternativamente, all'esonero dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 3. Pertanto, i licenziamenti saranno possibili solo per le aziende che abbiano fruito completamente delle 18 settimane aggiuntive di CIG COVID o, alternativamente, dei 4 mesi di esenzione dei contributi. Sono inoltre aggiunte alcune eccezioni:

- casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

- casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Infine, si prevede che per i datori di lavoro che nel 2020 abbiano proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo sia possibile revocare il recesso ripristinando senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro a condizione di ricorrere alla CIG dalla data in cui aveva efficacia il licenziamento.

Art. 19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse

Prevede che per i datori di lavoro di imprese locate in territori della Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia in cui siano stati emanati durante l'emergenza COVID-19 provvedimenti restrittivi della circolazione (le ex "Zone Rosse") sia possibile presentare, in modo retroattivo, ove non sia stato già possibile, richiesta di CIG per i periodi decorrenti tra il 23 febbraio 2020, per un periodo complessivo non maggiore di 4 settimane.

3. Capo II - Disposizioni in materia di coesione territoriale

Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

Prevede, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, un'agevolazione pari al 30 % dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro per le imprese situate nelle Regioni del Sud Italia. Inoltre, si prevede che, tramite un DPCM da adottarsi entro il 30 novembre 2020, vengano individuate le modalità e il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

4. Capo V - Disposizioni concernenti Regioni, enti locali e sisma

Art. 50 - Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana

Modifica la disposizione relativa agli interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020. In particolare:

- Viene chiarito che il termine della presentazione della domanda per l'assegnazione delle risorse è il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034.
- Si prevede che dopo il triennio 2021-2023 il DPCM per la ripartizione delle risorse sia da adottare su proposta del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
- Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è da adottare entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo DPCM e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e con il Ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 150 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato DPCM.

Art. 51 - Piccole opere e interventi contro l'inquinamento

Modifica la norma introdotta dal DL Crescita volta ad assegnare contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

- Piccoli Comuni. Autorizza l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi e prevede che con decreto del Ministro dell'Interno, entro il 15 gennaio di ciascun anno vengano assegnate le risorse (in misura variabile tra 160 e 132 milioni tra il 2021 e il 2033 e pari a 160 milioni annui a partire dal 2034) a ciascun Comune con meno di 1.000 abitanti, a patto che inizi l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio dello stesso anno.
- Inquinamento. Istituisce un Fondo (con risorse variabili tra 40 e 80 milioni tra il 2021 e il 2033 e pari a 40 milioni di euro annui a partire dal 2035) nello stato di previsione del MATTM per la realizzazione di interventi nella Pianura padana, in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate e le misure a cui esse sono destinate sono stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto, tra l'altro, del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili e di quelli relativi al biossido di azoto.

5. Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia

Art. 60 - Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

Prevede il rifinanziamento di alcune misure vigenti a sostegno delle imprese. In dettaglio:

- Nuova Sabatini. Il Fondo viene integrato di 64 milioni di euro per il 2020 anche alla luce della norma inserita nel DL Semplificazioni che aumenta da 100.000 euro a 200.000 euro il limite per l'erogazione del contributo in un'unica soluzione.
- Contratti di sviluppo. Il Fondo per la stipula dei Contratti di Sviluppo viene integrato con 500 milioni di euro per il 2020.
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa. Incrementa da 100 a 300 milioni di euro per il 2020 lo stanziamento per il Fondo, istituito dal DL Rilancio, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali con meno di 250 dipendenti in stato di crisi, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese. Contestualmente, viene semplificata la procedura per ricorrere al Fondo e viene ampliato il novero dei soggetti beneficiari alle imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale
- Voucher Innovation Manager. La dotazione finanziaria per la concessione dei Voucher Innovation Manager viene integrata con 50 milioni di euro per il 2021, aggiuntivi rispetto ai 25 già stanziati dalla normativa vigente.
- Nuova Marcora. Il Fondo per la promozione delle società cooperative, c.d. Nuova Marcora, è incrementato di 10 milioni di euro per il 2020.
- Fondo IPCEI. Viene rifinanziato con 950 milioni di euro aggiuntivi per il 2021 il Fondo IPCEI istituito per l'attuazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nel campo della ricerca, dello sviluppo, innovazione e prima produzione industriale. Al momento è attivo un IPCEI nel campo della microelettronica e uno nel campo delle batterie. Un altro IPCEI nel campo delle

batterie è in corso di valutazione presso la Commissione europea, mentre sono in fase di costituzione un IPCEI nel settore degli usi industriali dell'idrogeno e un secondo nel campo della microelettronica. Da valutare ipotetici IPCEI alla luce dell'emergenza COVID-19, come ad esempio nel settore della strumentazione sanitaria.

Art. 62 - Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

Estende alle piccole imprese e alle microimprese, che risultavano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, i regimi di aiuto di Stato previsti dal DL Rilancio, purché tali imprese:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Art. 63 - Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

Al fine di semplificare i processi di delibera delle assemblee condominiali per l'approvazione dei progetti relativi al Superbonus introdotto dal DL Rilancio si prevede che le delibere in questione siano valide anche se approvate dalla maggioranza degli intervenuti, a patto che complessivamente rappresentino almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Art. 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore

Prevede alcuni interventi a favore delle imprese. In particolare:

- Fondo di garanzia PMI. Il Fondo di Garanzia per le PMI viene incrementato di 3.1 miliardi di euro per il 2023, 2.635 miliardi di euro per il 2024 e 1.6 miliardi di euro per il 2025. Si prevede inoltre che una parte delle risorse sia destinata anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- Interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno. Interviene sul DL Banche del dicembre 2019 aggiungendo agli interventi già previsti, intermediati dal settore bancario e finanziario, la possibilità per Invitalia di sviluppare direttamente iniziative strategiche di sostegno dell'occupazione e delle imprese, inclusi gli interventi aventi ad oggetto la partecipazione diretta o indiretta al capitale di imprese, anche nel Mezzogiorno.

Art. 65 - Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020

Proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dal DL Cura Italia, che prevede il congelamento di linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Art. 67 - Riassetto gruppo SACE

Prevede che a seguito della conclusione del negoziato tra MEF e CDP, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia definito il riassetto del Gruppo SACE nonché il valore delle partecipazioni da trasferire ritenuto congruo dalle parti.

Art. 71 - Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società

Estende anche alle società le cui assemblee sono convocate entro il 15 ottobre 2020 le misure di svolgimento semplificate delle assemblee delle società previste dal DL Cura Italia al fine di contenere il rischio sanitario e i costi organizzativi. Inoltre, al fine di completare la raccolta dei Fondi alternativi italiani riservati (FIA) le società di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori 3 mesi ma comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 75. - Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche all'articolo 64- bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Prevede una deroga alle ordinarie norme sul controllo delle concentrazioni non di dimensione comunitaria che impongono una autorizzazione preventiva da parte dell'Agcm per i casi di operazioni di concentrazioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera e di interesse economico generale, le quali abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi, siano ricorse agli ammortizzatori sociali, e che, anche a causa dell'emergenza COVID-19, potrebbero cessare le loro attività.

Tuttavia, le parti devono comunicare all'Autorità le operazioni di concentrazione, indicando anche le misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per gli utenti. Entro 30 giorni dalla comunicazione l'Autorità con propria deliberazione, acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure necessarie per tutelare l'utenza.

Inoltre, si prevede l'estensione del potere di opposizione della CONSOB agli acquisti di partecipazioni in misura pari o superiore alle soglie ivi previste che determinano una influenza significativa sulla gestione del mercato, anche indipendentemente dalla circostanza che tale operazione determini in concreto un mutamento del controllo del gestore o del soggetto che lo controlla. La CONSOB può inoltre opporsi ai cambiamenti negli assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato.

Art. 80 - Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

Prevede l'incremento di alcuni Fondi e autorizzazioni di spesa per il settore della cultura. Inoltre, estende gli incentivi previsti dal Superbonus introdotto con il DL Rilancio alle dimore storiche accatastate in Cat. A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi storici), a condizione che siano aperte al pubblico.

Art. 91 - Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative

- Fondo rotativo SIMEST. Prevede l'istituzione di una apposita sezione nel Fondo rotativo SIMEST per supportare i processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitali. Queste iniziative possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni SIMEST. Contestualmente, le disponibilità del fondo rotativo sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020, mentre è previsto che il Comitato agevolazioni SIMEST determinerà la quota parte del fondo da destinare all'internazionalizzazione degli enti fieristici. Viene inoltre incrementata di 63 milioni di euro per il 2020 la disponibilità di spesa per

cofinanziamenti a fondo perduto a favore delle imprese che accedono al fondo rotativo SIMEST.

- Fondo Venture Capital. Viene incrementata di 100 milioni di euro per il 2020 lo stanziamento del Fondo Venture Capital, gestito da SIMEST per conto del MAECI e volto a favorire la partecipazione temporanea di minoranza, aggiuntiva alla partecipazione diretta di SIMEST ma comunque entro il 49% complessivo, nel capitale sociale di società costituite da imprese nazionali all'estero. Contestualmente, si prevede un'estensione dell'ambito di operatività a tutti gli Stati e territori esteri, anche appartenenti all'Unione europea (oggi esclusi), e la possibilità per il Fondo di intervenire anche a supporto di iniziative promosse da start-up innovative.

Art. 92 - Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali

Prevede per il 2020 l'incremento di 11 milioni di euro del Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Inoltre, proroga fino al 31 dicembre 2022 l'operatività del Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai. Contestualmente, per assicurare la continuità operativa del Commissariato, vengono aumentati gli stanziamenti previsti per le sue funzionalità per 3.5 milioni di euro e si prevede la proroga in deroga dei contratti di lavoro fino alla conclusione delle sue attività.

6. Capo VII - Misure fiscali

Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Prevede un'ulteriore rateizzazione, in alternativa a quanto già disposto con il DL Rilancio, dei versamenti fiscali sospesi per l'emergenza COVID-19. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020. È concesso anche un pagamento alternativo rateizzato fino a quattro rate mensili. Il rimanente importo pari al 50% può essere versato, sempre senza applicazione di sanzioni, con una rateizzazione di un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il primo versamento entro il 16 gennaio 2021.

Art. 98 - Proroga secondo acconto ISA

La norma prevede, per i contribuenti tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e al regime forfettario, una proroga fino al 20 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o dell'unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al dicembre 2019. Condizione per usufruire della proroga è la diminuzione di almeno il 33% del fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo del 2019.

Art. 99 - Proroga riscossione coattiva

Viene prorogato dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il termine per la sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie, compresa la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi che hanno ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro.

Articolo 110 – Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

- Prevede la possibilità per le imprese di rivalutare con valenza contabile, i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. Sono ricomprese anche le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre.
- La rivalutazione introdotta prevede la possibilità di iscrivere in bilancio il maggior valore sui beni senza che tale maggior valore abbia riconoscimento fiscale.
- La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. Non è dunque necessario che debba riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.
- Il maggior valore attribuito ai beni in contabilità per effetto della rivalutazione può essere riconosciuto anche a fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Tale possibilità è riconosciuta a seguito del versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP nella misura del 3% per beni ammortizzabili e non.
- A decorrere dell'esercizio successivo a quello in cui è stata eseguita la rivalutazione, le quote di ammortamento dei beni rivalutati e le spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento previste dal TUIR nel limite del 5% sono commisurate al nuovo valore dei beni.

Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

Viene raddoppiata per l'anno 2020 la soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito. Il nuovo limite è stato fissato a 546,46 euro.

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS